Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO
Resoconti
Allegati

n. 709
Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 4 dicembre 2012

I N D I C E

Commissioni permanenti

10ª - Industria, commercio, turismo:
Plenaria . . . . . *Pag.* 3

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo:ApI-FLI; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-Diritti e libertà: Misto-DL; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Movimento dei Socialisti Autonomisti: Misto-MSA; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.; Misto-SIAMO GENTE COMUNE Movimento Territoriale: Misto-SGCMT.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

Martedì 4 dicembre 2012

Plenaria

355ª Seduta

Presidenza del Presidente
CURSI

Intervengono i sottosegretari di Stato per lo sviluppo economico De Vincenti e Vari, il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Improta e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini.

La seduta inizia alle ore 11,30.

IN SEDE REFERENTE

(3533) ***Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese***
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il presidente CURSI informa che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 20.100, 38.4 (testo 2) e 38.18 (testo 2), 34.1000 limitatamente al comma 99 e, a rettifica del parere precedentemente espresso, al comma 35 limitatamente all'ultimo periodo. Informa altresì che la Commissione bilancio, a rettifica del parere precedentemente espresso, esprime sul comma 6, lettera *b)*, dell'emendamento 34.1000 una valutazione di nulla osta condizionata, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento in fine, del seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è definita a decorrere dalla data di trasferimento, la riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Venezia, in misura pari al 70 per cento della riduzione delle entrate erariali conseguenti al trasferimento, essendo il restante 30 per cento

vincolato alla destinazione per le opere di valorizzazione da parte del Comune di Venezia».

Interviene quindi la senatrice BONFRISCO *(PdL)* che auspica l'approvazione dell'emendamento 34.1000 dei relatori con le riformulazioni necessarie al fine di recepire il parere fornito dalla Commissione bilancio.

Il relatore BUBBICO *(PD)* ricorda che le proposte emendative 34.1000/2 e 34.1000 erano state accantonate per approfondire le tematiche contenute nel comma 6 dello stesso emendamento 34.1000 rispetto al quale la Commissione bilancio ha rettificato il parere precedentemente espresso. Invita quindi la Commissione a prestare particolare attenzione al subemendamento 34.1000/2 sul quale esprime un parere favorevole.

Interviene quindi il sottosegretario IMPROTA per ricordare come l'emendamento 34.1000, presentato dai relatori, costituisca un punto di equilibrio, seppur delicato, raggiunto faticosamente e che consentirebbe, una volta approvato, di far approdare il testo del provvedimento d'urgenza in Aula assicurando così il pieno apporto da parte della Commissione all'esame del provvedimento. Ritiene quindi opportuno che la proposta 34.1000 venga approvata senza modificazioni.

Il presidente CURSI, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone pertanto in votazione il subemendamento 34.1000/2, che risulta respinto.

Il relatore BUBBICO *(PD)* presenta quindi, alla luce del parere reso dalla Commissione bilancio, l'emendamento 34.1000 (testo 2) che, posto ai voti, risulta approvato.

Previo parere favorevole del relatore e del sottosegretario Improta, la Commissione, con distinte votazioni, approva, quindi, gli emendamenti 13.0.100, 33.500, 34.0.17 e 36.79 (testo 2).

La senatrice ARMATO *(PD)* ritira il suo emendamento 34.0.200/1.

Il relatore BUBBICO *(PD)*, alla luce del parere reso dalla Commissione bilancio, presenta l'emendamento 34.0.200 (testo 2) che, posto ai voti, risulta approvato.

Il senatore D'ALÌ *(PdL)* interviene per chiedere la votazione dell'emendamento 38.4 (testo 2). Si sofferma quindi sull'importanza della proposta emendativa che interviene sui profili di copertura finanziaria del provvedimento e che consentirebbe di assicurare, qualora approvata, una copertura maggiormente solida di quella individuata dall'Esecutivo. Rileva, infatti, che la revisione del regime fiscale delle compagnie che esercitano il traffico aereo cosiddetto *low cost*, oltre a rendere aleatoria la co-

pertura, rischia di avere delle gravi ricadute sulle attuali tariffe offerte da uno dei principali vettori internazionali che opera in Italia in tale comparto. Evidenza, quindi, gli effetti negativi che deriverebbero da tale scelta per un settore strategico come quello del turismo e si sofferma sul concreto rischio che numerosi aeroporti, in particolare del Sud Italia, dovranno subire pesanti ripercussioni a seguito della decisione del Governo. Ricorda, infine, che un provvedimento analogo adottato in Spagna ha provocato la diminuzione di circa 700 tratte con una perdita, su base annua, di circa 4 milioni e mezzo di passeggeri con il conseguente licenziamento di circa 4500 lavoratori. Auspica pertanto che l'emendamento in questione possa essere esaminato nonostante il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, espresso dalla Commissione bilancio, affinché il Governo possa individuare una diversa copertura finanziaria del provvedimento.

Il sottosegretario IMPROTA, in merito alle osservazioni del senatore D'Alì, rileva che il Governo non ritiene necessario adoperarsi per individuare una diversa copertura finanziaria. Per quanto riguarda gli effetti della norma, ritiene che la scelta del Governo non costituisca affatto una misura contro il modello *low cost* che consente ad una ampia fascia di cittadini di avvalersi della modalità di trasporto aereo, bensì uno strumento utile per eliminare una asimmetria competitiva generata dai diversi sistemi fiscali e contributivi vigenti in Europa, sfruttata con straordinaria abilità opportunistica da un solo vettore che opera sugli scali italiani. Per ragioni di equità, elemento che ritiene abbia caratterizzato l'azione dell'Esecutivo, si è ritenuto, analogamente a quanto già avvenuto in Francia, di meglio definire il concetto di base operativa e di conseguenza, in virtù dell'attività stabile, abituale e continuativa svolta, individuare nel complesso della legislazione nazionale il regime giuridico che deve essere rispettato.

Il presidente CURSI ricorda che, in merito all'effetto dei pareri contrari, resi dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, si riscontra una casistica eterogenea. In considerazione del fatto che l'emendamento in questione reca una modifica alla copertura finanziaria del provvedimento, sul quale sono già stati esaminati tutti gli emendamenti da parte della Commissione di merito, ritiene che la contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, espressa dalla Commissione bilancio, proprio su un emendamento che modifica la copertura stessa, renda improcedibile la proposta.

Interviene quindi il senatore GARRAFFA *(PD)* che esprime condivisione per l'orientamento manifestato dal Presidente.

Il presidente CURSI, in considerazione del fatto che il provvedimento in titolo dovrà essere prontamente esaminato dall'Assemblea, propone di dare per respinti tutti gli ordini del giorno presentati ad eccezione degli

ordini del giorno G/3533/20/10 e G/3533/21/10, che il sottosegretario IMPROTA accoglie come raccomandazione.

La Commissione conferisce quindi ai relatori VICARI *(PdL)* e BUBBICO *(PD)* il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con le modifiche introdotte nel corso dell'esame, chiedendo l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Posta ai voti, è infine approvata la proposta di coordinamento coord. 1 riferita al disegno di legge.

La seduta termina alle ore 13.

ORDINI DEL GIORNO ESAMINATI ED EMENDAMENTI APPROVATI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3533

(al testo del decreto-legge)

G/3533/20/10
SPADONI URBANI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 5-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, ha previsto un nuovo modello di finanziamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

risulta opportuno individuare modalità interpretative della norma volte ad assicurare che l'onere di contribuzione secondo parametri proporzionati e non discriminatori;

rilevato che:

l'interpretazione della norma in questione dovrebbe consentire di tenere conto delle esigenze di non duplicazione del contributo e, pertanto, il tetto massimo alla contribuzione dovrebbe essere applicato non alla singola società ma al gruppo di società, affinché non siano penalizzate le imprese organizzate in più società sotto lo stesso controllo;

si dovrebbe, inoltre, evitare la duplicazione del contributo che si realizzerebbe ponendo lo stesso a carico sia delle società consortili che dei consorzi cui le società consorziate aderiscono;

in conformità anche ai principi comunitari in materia di individuazione del fatturato, dovrebbe trovare applicazione il principio secondo cui, per le imprese che svolgono attività di mera intermediazione e malgrado ciò realizzino l'intero fatturato dei beni e servizi oggetto di intermediazione, non si computano nel fatturato rilevante i ricavi derivanti esclusivamente dalla mera intermediazione;

considerato altresì che:

l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell'ambito della propria autonomia, dovrebbe adottare ogni misura necessaria al fine di pervenire ad una riduzione dell'attuale quantificazione dell'aliquota di contribuzione, nell'esercizio del potere previsto dal comma 1 dell'art. 5-*bis* del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27;

in questa prospettiva sarebbe auspicabile che, dal 2014, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell'ambito della propria autonomia, in un'ottica di trasparenza e *accountability*, sottoponga il bilancio preventivo e la quantificazione dell'aliquota di contribuzione al parere obbligatorio e non vincolante di un comitato di garanzia, composto da personalità di riconosciuta indipendenza e professionalità,

impegna il Governo:

a garantire una modalità interpretativa della norma in questione volta ad assicurare gli obiettivi di cui in premessa.

G/3533/21/10

FIORONI

Il Senato,

premesso che:

la modernizzazione del sistema dei pagamenti nel nostro Paese costituisce un importante strumento per migliorare le condizioni di efficienza dell'intero sistema economico;

l'articolo 15 del decreto-legge n. 179/2012 introduce al comma 4 un obbligo di accettazione dei pagamenti a mezzo carte di debito dei soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazioni dei servizi, anche professionali e, al comma 5, demanda ad uno o più decreti del MISE, di concerto con il MEF, la disciplina degli importi minimi;

l'incremento dell'utilizzo delle carte di pagamento derivante dall'attuazione della nuova disciplina rende necessario assicurare una contestuale riduzione delle commissioni a carico dei soggetti beneficiari dei pagamenti su POS, in ragione del previsto incremento dei volumi transatti;

la necessità di assicurare una riduzione delle commissioni è stata già riconosciuta dal Governo laddove, con l'articolo 12, comma 9 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, ha previsto la costituzione di un tavolo di lavoro, coordinato dal MEF, per la definizione di «regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento tenuto conto della necessità di assicurare trasparenza e chiarezza dei costi, nonché di promuovere l'efficienza economica nel rispetto delle regole di concorrenza»;

che attualmente le proposte discusse nell'ambito di tale tavolo di lavoro sono al vaglio degli esperti del Ministero, al quale, comunque, è demandata, in caso di mancata definizione delle misure, la fissazione delle stesse con decreto da emanarsi di concerto con il MISE;

rilevato che:

l'auspicata maggiore diffusione dell'utilizzo della moneta elettronica non può che realizzarsi attraverso una equilibrata ripartizione di costi e benefici tra tutti i soggetti coinvolti;

impegna il Governo:

a prevedere, in sede di definizione della disciplina di attuazione della disposizione di cui al comma 4 del medesimo decreto legge 179/2012, siano disciplinati gli importi minimi di accettazione dei pagamenti e che tali importi minimi siano coerenti con la sostenibilità delle commissioni a carico dei venditori e con la loro riduzione alla stregua delle misure di cui all'articolo 12, comma 9 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, e successive modificazioni.

Art. 13.

13.0.100
I Relatori

*Dopo l'***articolo 13***, aggiungere il seguente:*

«Art. 13-*bis*.

Il comma 11-*bis* dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è così sostituito:

"11-*bis*. Il medico che curi un paziente, per la prima volta, per una patologia cronica, ovvero per un nuovo episodio di patologia non cronica, per il cui trattamento sono disponibili più medicinali equivalenti, indica nella ricetta del Servizio sanitario nazionale la denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco oppure la denominazione di uno specifico medicinale a base dello stesso principio attivo accompagnato dalla denominazione di quest'ultimo. L'indicazione dello specifico medicinale è vincolante per il farmacista ove nella ricetta sia inserita, corredata obbligatoriamente da una sintetica motivazione, la clausola di non sostituibilità di cui all'art. 11, comma 12, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; l'indicazione è vincolante per il farmacista anche quando il farmaco indicato abbia un prezzo pari a quello di rimborso, fatta comunque salva la diversa richiesta del cliente.

11-*ter*. Il comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è abrogato.

11-*quater*. Nell'adottare eventuali decisioni basate sull'equivalenza terapeutica fra medicinali contenenti differenti principi attivi, le Regioni si attengono alle motivate e documentate valutazioni espresse dall'Agenzia italiana del farmaco».

Art. 33.

33.500
IL GOVERNO

*Dopo l'***articolo 33***, aggiungere il seguente:*

«Art. 33-*bis*.

(Superamento del dissenso espresso nella conferenza dei servizi)

1. Al comma 3 dell'articolo 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Se il motivato dissenso è espresso da una Regione o da una Provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, ai fini del raggiungimento dell'intesa, entro trenta giorni dalla data di rimessione della questione alla delibera del Consiglio dei Ministri, viene indetta una riunione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la partecipazione della Regione o della Provincia autonoma, degli enti locali e delle amministrazioni interessate, attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione sulle decisioni di competenza. In tale riunione i partecipanti debbono formulare le specifiche indicazioni necessarie alla individuazione di una soluzione condivisa, anche volta a modificare il progetto originario. Se l'intesa non è raggiunta nel termine di ulteriori trenta giorni, è indetta una seconda riunione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con le medesime modalità della prima, per concordare interventi di mediazione, valutando anche le soluzioni progettuali alternative a quella originaria. Ove non sia comunque raggiunta l'intesa, in un ulteriore termine di trenta giorni, le trattative, con le medesime modalità delle precedenti fasi, sono finalizzate a risolvere e comunque a individuare i punti di dissenso. Se all'esito delle predette trattative l'intesa non è raggiunta, la deliberazione del Consiglio dei Ministri può essere comunque adottata con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate"».

Art. 34.

34.0.200 (testo 2)
I Relatori

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 34-*bis*.

All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo il periodo: "entro il 31 dicembre 2015 è prorogato" le parole "fino a tale data" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020"».

34.1000 (testo 2)
I Relatori

*Sostituire l'***articolo 34** *con il seguente:*

«Art. 34.

(Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni)

1. Al comma 14 dell'articolo 11 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, come modificato dall'articolo 38, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e dal comma 1 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito con la legge 13 agosto 2010, n. 129, le parole: "entro il 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2013". La scadenza del servizio per la sicurezza del sistema elettrico nazionale nelle isole maggiori di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, è prorogata al 31 dicembre 2015. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede ad aggiornare le condizioni del servizio per il nuovo triennio, secondo le procedure, i principi e criteri di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 3 del 2010, nel rispetto della disponibilità del servizio anche tramite procedure concorrenziali organizzate mensilmente.

2. Le somme ancora da restituire alla Cassa conguaglio per il settore elettrico in attuazione della decisione della Commissione europea C(2009) 8112 del 19 novembre 2009 relativa agli aiuti di Stato C38/A/04 e C36/B/06 e della decisione 2011/746/UE del 23 febbraio 2011 relativa agli aiuti

di Stato C/38/B/2004 e C13/2006, sono versate dalla stessa Cassa Conguaglio all'entrata del bilancio dello Stato entro tre mesi dal ricevimento da parte dei soggetti obbligati, per essere riassegnate, nel medesimo importo, ad un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico e destinate ad interventi del Governo a favore dello sviluppo e dell'occupazione nelle Regioni ove hanno sede le attività produttive oggetto della restituzione.

3. All'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché agli aventi causa da detti Fondi per il limite di durata del finanziamento degli stessi Fondi.";

b) il comma 19-*bis* è sostituito dal seguente: "19-*bis.* Il compendio costituente l'Arsenale di Venezia, con esclusione delle porzioni utilizzate dal Ministero della difesa per i suoi specifici compiti istituzionali, in ragione delle caratteristiche storiche e ambientali, è trasferito a titolo gratuito in proprietà, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, al Comune di Venezia, che ne assicura l'inalienabilità, la valorizzazione, il recupero e la riqualificazione. A tal fine il Comune garantisce: *a)* l'uso gratuito, per le porzioni dell'Arsenale utilizzate per la realizzazione del Centro Operativo e servizi accessori del Sistema MOSE, al fine di completare gli interventi previsti dal Piano Attuativo per l'insediamento delle attività di realizzazione, gestione e manutenzione del Sistema MOSE sull'area Nord dell'Arsenale di Venezia ed assicurare la gestione e manutenzione dell'opera, una volta entrata in esercizio e per tutto il periodo di vita utile del Sistema MOSE. Resta salva la possibilità per l'Ente municipale, compatibilmente con le esigenze di gestione e manutenzione del Sistema MOSE e d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e trasporti – Magistrato delle Acque di Venezia, di destinare, a titolo oneroso, ad attività non esclusivamente finalizzate alla gestione e manutenzione del Sistema MOSE, fabbricati o parti di essi insistenti sulle predette porzioni. Le somme ricavate per effetto dell'utilizzo del compendio, anche a titolo di canoni di concessione richiesti a operatori economici o istituzionali, versati direttamente al Comune di Venezia, sono esclusivamente impiegate per il recupero, la salvaguardia, la gestione e la valorizzazione dell'Arsenale; *b)* l'uso gratuito, per gli utilizzi posti in essere dalla Fondazione 'La Biennale di Venezia', in virtù della natura e delle funzioni assolte dall'Ente, dal CNR e comunque da tutti i soggetti pubblici ivi attualmente allocati che espletano funzioni istituzionali. L'Arsenale è sottoposto agli strumenti urbanistici previsti per la città di Venezia e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. L'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero della difesa e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Magistrato delle Acque di Venezia, procede, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, alla perimetrazione e delimitazione del compendio alla consegna di quanto trasferito al Co-

mune. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è definita a decorrere dalla data di trasferimento, la riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Venezia, in misura pari al 70 per cento della riduzione delle entrate erariali conseguenti al trasferimento, essendo il restante 30 per cento vincolato alla destinazione per le opere di valorizzazione da parte del Comune di Venezia".

4. All'articolo 183, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: "nei modi e termini di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349" sono sostituite dalle seguenti: "nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione della documentazione da parte del soggetto aggiudicatore o dell'autorità proponente".

5. Ai fini della ripresa produttiva e occupazionale delle aree interessate, il Commissario delegato di cui all'articolo 2, comma 3-*octies,* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, prosegue le sue attività fino al completamento degli interventi ivi previsti.

6. All'articolo 32, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: "del Ministro" sono sostituite dalle seguenti: "del Ministero".

7. Al fine di garantire il rispetto, da parte di tutti gli operatori del sistema dell'aviazione civile, degli *standard* di sicurezza stabiliti dalla normativa internazionale e comunitaria, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione per l'assunzione di ispettori di volo, dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'Ente nazionale per l'aviazione civile è autorizzato ad assumere, in via transitoria, non oltre venti piloti professionisti con contratto a termine annuale rinnovabile di anno in anno sino ad un massimo di tre anni.

8. L'Ente nazionale per l'aviazione civile provvede a determinare il contingente dei posti da destinare alle singole categorie di impiego ed i requisiti minimi di cui i piloti da assumere devono essere in possesso.

9. Ai piloti assunti secondo quanto previsto dai commi 11 e 12 è corrisposta la remunerazione prevista per tale tipologia di personale in base al CCNL per il personale non dirigente dello stesso Ente.

10. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione dei commi da 11 a 13, pari a 1 milione di euro per l'anno 2012 ed a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, l'ENAC provvede con risorse proprie. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari in termini di indebitamento netto pari a 500.000 euro per l'anno 2012, a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

11. Per far fronte ai pagamenti per lavori e forniture già eseguiti, ANAS S.p.A. può utilizzare, in via transitoria e di anticipazione, le disponibilità finanziarie giacenti sul conto di tesoreria n. 23617 intestato alla stessa Società (ex Fondo centrale di garanzia), ai sensi dell'articolo 1,

comma 1025, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di 400 milioni di euro, con l'obbligo di corrispondente reintegro entro il 2012 mediante utilizzo delle risorse che verranno erogate ad ANAS dallo Stato a fronte di crediti già maturati.

12. Nelle more del completamento dell'*iter* delle procedure contabili relative alle spese di investimento sostenute da ANAS S.p.A., nell'ambito dei contratti di programma per gli anni 2007, 2008 e 2009, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere alla stessa Società le somme all'uopo conservate nel conto dei residui, per l'anno 2012, del pertinente capitolo del bilancio di previsione dello Stato.

13. Per garantire le procedure centralizzate di conferma della validità della patente di guida di cui all'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è autorizzata la spesa di euro di 4.000.000, per l'anno 2012, alla quale si provvede mediante parziale utilizzo della quota delle entrate prevista, per il medesimo anno, dall'articolo 1, comma 238, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A tal fine, il terzo periodo dell'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente: "La riassegnazione di cui al precedente periodo è limitata, per l'anno 2012, all'importo di euro 8.000.000 e per l'anno 2013 all'importo di euro 8.620.000". All'Allegato 1, dopo le parole: "(diritti della motorizzazione Civile)" inserire le seguenti: "nel limite massimo pari a un milione di euro".

14. Al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 32, dopo il comma 6 è inserito il seguente: "6-*bis*. Le somme relative ai finanziamenti revocati ai sensi dei commi 2, 3 e 4 iscritte in conto residui dovranno essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, sul Fondo di cui al comma 6.";

b) all'articolo 36, i commi 7 e 7-*bis* sono abrogati.

15. Al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2, comma 8 è abrogato;

b) all'articolo 5, comma 2, lettera *c)* è aggiunto in fine il seguente periodo: "Ciascuna di tali opere è corredata del relativo codice unico di progetto previsto dall'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e l'elenco è trasmesso a cura del Ministero competente alla banca dati delle amministrazioni pubbliche istituita dall'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, contestualmente alla trasmissione del Documento al Cipe, ai sensi dell'articolo 2, commi 5 e 6.";

16. Gli accordi di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono stipulati nei modi stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da adottarsi entro sei mesi.

17. All'articolo 2-*bis* del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al quarto periodo, le parole: "con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla gazzetta ufficiale n. 151 del 30 giugno 1999," sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'art. 3 comma 7 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,";

b) all'ottavo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "e per la quali non sia ad oggi accertabile il titolo di autorizzazione".

18. Le concessioni di stoccaggio di gas naturale rilasciate a partire dall'entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, hanno una durata di trenta anni, prorogabile non più di una volta e per dieci anni. Per le concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 164 del 2000 si intendono confermati sia l'originaria scadenza sia l'applicazione dell'articolo 1, comma 61 della legge 23 agosto 2004, n. 239.

19. Per la piena attuazione dei piani e dei programmi relativi allo sviluppo e alla sicurezza dei sistemi energetici di cui al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, gli impianti attualmente in funzione di cui all'articolo 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive integrazioni e modificazioni e di cui agli articoli 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, continuano ad essere eserciti fino al completamento delle procedure autorizzative in corso previste sulla base dell'originario titolo abilitativo, la cui scadenza deve intendersi a tal fine automaticamente prorogata fino all'anzidetto completamento.

20. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

21. Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 35. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013.

22. Gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data, e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto; gli affidamenti che non prevedono una data di scadenza cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31 dicembre 2020.

23. Dopo il comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, è inserito il seguente: "1-*bis*. Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi di cui al comma 1 del presente articolo".

24. L'articolo 53, comma 1, lettera *b)* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è abrogato.

25. I commi da 35 a 38 non si applicano al servizio di distribuzione di gas naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il servizio di distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e alla legge 23 agosto 2004, n. 239, nonché la gestione delle farmacie comunali, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475. Restano inoltre ferme le disposizioni di cui all'articolo 37 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

26. Al fine di aumentare la concorrenza nell'ambito procedure di affidamento in concessione del servizio di illuminazione votiva, all'articolo unico del decreto ministeriale 31 dicembre 1983, al numero 18) sono soppresse le seguenti parole: "e illuminazioni votive". Conseguentemente i Comuni, per l'affidamento del servizio di illuminazione votiva, applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e in particolare l'articolo 30 e qualora ne ricorrano le condizioni l'articolo 125.

27. All'articolo 4, comma 8 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "e a condizione che il valore economico del servizio o dei beni oggetto dell'affidamento sia complessivamente pari o inferiore a 200.000 euro annui", sono soppresse.

28. All'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo il comma 3-*bis*, è aggiunto il seguente: "3-*bis*.1. Agli impianti pilota di cui al comma 1, che per il migliore sfruttamento ai fini sperimentali del fluido geotermico necessitano di una maggiore potenza nominale installata al fine di mantenere il fluido geotermico allo stato liquido, il limite di 5 MW verrà determinato in funzione dell'energia immessa nel sistema elettrico".

29. All'articolo 154, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Il soggetto competente, al fine della redazione del Piano finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera *d)*, predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera *d)*, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni in legge 12 luglio 2011 n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas".

30. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, le parole: "A decorrere dal 31 dicembre 2013," sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal sessantesimo giorno dall'emanazione dei decreti di natura non regolamentare di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28".

31. Per l'esecuzione di interventi indifferibili ed urgenti volti a rimuovere i rischi di esondazione del fiume Pescara e a ristabilire le condizioni minime di agibilità e fruibilità del porto-canale di Pescara, il Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna è individuato quale Amministrazione competente, in regime ordinario, per il coordinamento delle attività di dragaggio, rimozione, trattamento e relativo conferimento in discarica di sedimenti.

32. Per il pagamento degli indennizzi agli operatori della pesca del Porto canale di Pescara, è stanziata, per l'anno 2013, la somma di 3.000.000 di euro in favore della Regione.

33. Per il compimento delle attività di cui ai commi 54 e 54-*bis* è stanziata, per l'anno 2013, la somma di € 12.000.000,00 – a valere sul fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

34. Gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso al sistema museale sito nell'isola di Caprera dedicato a Giuseppe Garibaldi, comprendente il Museo del compendio garibaldino e il memoriale custodito nell'ex forte Arbuticci, nonché quelli derivanti dalla vendita dei biglietti degli ascensori esterni panoramici del Monumento a Vittorio Emanuele II in Roma, a decorrere dall'anno 2013 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, al fine di assicurare la gestione, manutenzione e restauro conservativo per la migliore valorizzazione e fruizione di detti complessi monumentali. Al relativo onere, pari 1.770.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede ai sensi dell'articolo 38. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

35. A partire dai bandi e dagli avvisi pubblicati successivamente al 1º gennaio 2013, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell'articolo

122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

36. Le somme versate entro il 9 ottobre 2012 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi delle disposizioni indicate nell'allegato 1, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate alle pertinenti unità previsionali, restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato.

37. L'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è abrogato.

38. Al fine di innalzare i livelli di sicurezza dei motociclisti, è obbligatoria l'offerta su tutti i veicoli di nuova immatricolazione a due o tre ruote e di cilindrata pari o superiore a 125 centimetri cubi, tra le dotazione opzionali a disposizione dell'acquirente, di sistemi di sicurezza e di frenata avanzati (ABS), atti ad evitare il bloccaggio delle ruote durante la frenata.

39. La lettera d-*ter)* del comma 1, dell'articolo 39 della legge 24 marzo 2012, n. 27, è sostituita dalla seguente: "d-*ter)* gli edicolanti possono praticare sconti sulla merce venduta per defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito, nel rispetto del periodo di permanenza in vendita stabilito dall'editore, a compensazione delle successive anticipazioni al distributore;".

40. All'articolo 28, comma 3, della legge 20 febbraio 2006, n. 82, dopo le parole: "A tutti gli utilizzatori dei prodotti annotati nei registri di cui ai commi 1 e 2, ad eccezione" sono aggiunte le seguenti: "dei commercianti al dettaglio".

41. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-*bis.* Le eccezioni di cui al comma 1 si rendono applicabili esclusivamente nella fase di prima immissione in commercio".

42. All'articolo 16, comma 5-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: "né obbligo di scarico del mezzo di trasporto" sono aggiunti i seguenti periodi: "L'introduzione si intende realizzata anche negli spazi limitrofi al deposito IVA, senza che sia necessaria la preventiva introduzione della merce nel deposito. Si devono ritenere assolte le funzioni di stoccaggio e di custodia, e la condizione posta agli artt. 1766 e seguenti del C.C. che disciplinano il contratto di deposito. All'estrazione della merce dal deposito IVA per la sua immissione in consumo nel territorio dello Stato, qualora risultino correttamente poste in essere le norme dettate al comma 6 dell'articolo 50-bis del DL n. 331/1993, l'imposta sul valore aggiunto si deve ritenere definitivamente assolta".

43. Al fine di rendere la struttura amministrativo – contabile del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, maggiormente funzionale all'espletamento dei servizi d'istituto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

emana, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, apposito regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Detto provvedimento sostituisce il regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, approvato con regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391.

44. Gli introiti derivanti da convenzioni stipulate dal Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera per l'implementazione dei servizi d'istituto sono versati in entrata al bilancio dello Stato per essere interamente riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 1331, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

45. Le somme disponibili previste dall'articolo 41, comma 16-*sexiesdecies*-1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 sono finalizzate allo svolgimento di iniziative di promozione turistica dell'Italia a cura del Dipartimento degli Affari regionali) il turismo e lo sport.

46. L'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente: "1. Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e nella circolazione stradale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con decreto da emanarsi entro e non oltre il 28 febbraio 2013, dispone la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione a norma dell'articolo 110, al fine di accertarne lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione. Con il medesimo decreto è disposta, a far data dal 1º gennaio 2014, la revisione obbligatoria delle macchine agricole in circolazione soggette ad immatricolazione in ragione del relativo stato di vetustà e con precedenza per quelle immatricolate antecedentemente al 1º gennaio 2009, e sono stabiliti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, i criteri, le modalità ed i contenuti della formazione professionale per il conseguimento dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81".

47. All'articolo 12, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera *a)*, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Restano altresì esclusi dalla disciplina del presente comma gli istituti penitenziari";

b) al comma 2, lettera *a)*, dopo l'ultimo periodo è inserito il seguente "Sono altresì fatte salve le risorse attribuite al Ministero della Giustizia per gli interventi manutentivi di edilizia penitenziaria";

c) al comma 7, terzo periodo, dopo le parole "il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" sono inserite le parole "e il Ministero della Giustizia".

48. Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 1, lettera *c)*, la parola "quattro" è sostituita con "sette";

b) all'articolo 5, comma 1, lettera *d)*, la parola "tre" è sostituita con "sei";

c) all'articolo 5, comma 1, lettera *e)*, la parola "sei" è sostituita con "nove" e le parole "anche se cessati dall'esercizio" sono soppresse;

d) all'articolo 5, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis.* I componenti della commissione, aventi le qualifiche di cui al comma 1, possono anche essere in pensione da non più di cinque anni".

e) all'articolo 5, il comma 4 è abrogato;

f) all'articolo 11, comma 5, le parole "Il giudizio di non idoneità è motivato." sono sostituite con le seguenti: "Il giudizio di non idoneità è sinteticamente motivato con formulazioni standard, predisposte dalla commissione quando definisce i criteri che regolano la valutazione degli elaborati.";

49. Le modifiche di cui al comma 48, lettere *a), b) c), d), f), g),* e *h)* non si applicano ai concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

50. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, sono apportate le seguenti modifiche:

"Art. 285 – *(Caratteristiche tecniche)"*

Punto 32 – "Gli impianti termici civili che, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono stati autorizzati ai sensi del titolo I della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che, a partire da tale data, ricadono nel successivo titolo II, devono essere adeguati alle disposizioni del titolo II entro il 1º settembre 2017 purché sui singoli terminali, siano e vengano dotati di elementi utili al risparmio energetico, quali valvole termostatiche e/o ripartitori di calore. Il titolare dell'autorizzazione produce, quali atti autonomi, le dichiarazioni previste dall'articolo 284, comma 1, della stessa parte quinta nei novanta giorni successivi all'adeguamento ed effettua le comunicazioni previste da tale articolo nei tempi ivi stabiliti. Il titolare dell'autorizzazione è equiparato all'installatore ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 288".

51. All'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92 sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 21, lettera *b)*, capoverso comma 3-*bis*, la parola "fax" è soppressa.

52. All'articolo 1, comma 430, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: "con popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti",

sono aggiunte le seguenti parole: "nonché le imprese che pur in assenza dei requisiti sopra indicati, indipendentemente dalla superficie dei punti di vendita, fanno parte di un gruppo societario ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile che opera con più punti di vendita sul territorio nazionale e che realizza un volume d'affari annuo aggregato superiore a 10 milioni di euro. Per le aziende della grande distribuzione commerciale come sopra definite, la trasmissione telematica dei corrispettivi per ciascun punto di vendita sostituisce gli obblighi di certificazione fiscale dei corrispettivi stessi".

53. All'articolo 6, comma 6-*ter*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e modificato dall'articolo 56 comma 1-*bis* della legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Le suddette permute saranno attuate, in deroga alla legge n. 392/1941, anche per la realizzazione di nuovi edifici giudiziari delle sedi centrali di Corte d'Appello in cui sia prevista la razionale concentrazione di tutti gli uffici ordinari e minorili l'accorpamento delle soppresse sedi periferiche di cui all'articolo 1 della legge n. 148/2011"».

34.0.17

ARMATO, MERCATALI, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, SANGALLI, TOMASELLI, PINOTTI, ANDRIA, LATORRE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 34-*bis*.

All'articolo 11, comma 1, della legge 15 dicembre 2011, n. 217, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Si intendono quali imprese turistico-balneari le attività classificate all'articolo 01, comma 1, lettere *b), c), d)* ed *e),* del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, che si svolgono su beni del demanio marittimo, ovvero le attività di stabilimento balneare, anche quando le strutture sono ubicate su beni diversi dal demanio marittimo. Al fine di promuovere il rilancio delle attività turistico-balneari e la tutela della concorrenza, è demandata alle Regioni la fissazione degli indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari, quali l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e gli intrattenimenti musicali e danzanti, da fissarsi nel rispetto delle particolari condizioni di tutela dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, nonché dell'ordine pubblico, dell'incolumità e della sicurezza pubblica. Tali attività accessorie devono essere effettuate entro gli orari di esercizio cui sono funzionalmente e logistica-

mente collegate e devono svolgersi nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico. Gli indirizzi regionali sono recepiti a livello comunale con apposita ordinanza del Sindaco, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di proporzionalità";

b) Dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

"6-*bis*. In caso di intrattenimenti danzanti da svolgersi in stabilimenti balneari, i progetti sottoposti all'esame delle Commissioni di cui all'articolo 141 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante Regolamento per l'esecuzione del TULPS, devono individuare espressamente i luoghi in cui si svolge l'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento.

6-*ter*. La disciplina di cui all'articolo 80 del TULPS, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si applica esclusivamente ai soli luoghi di pubblico spettacolo individuati nei progetti di cui al comma 6-*bis*.

6-*quater*. In coerenza con quanto disposto dal decreto ministeriale 30 novembre 1983, non fanno parte dell'intrattenimento danzante e sono quindi sottratte alla disciplina dell'articolo 80 del TULPS, le aree della concessione demaniale circostanti ai locali di pubblico spettacolo individuati nei progetti di cui al comma 6-*bis*, purché prive recinzioni di qualsiasi tipo e di strutture specificata mente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli, in quanto aventi caratteristiche di locale all'aperto, come descritto all'articolo 1, comma 2, lettera *a)*, del citato decreto ministeriale 30 novembre 1983"».

Art. 36

36.79 (testo 2)

LATORRE, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, SANGALLI, TOMASELLI

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-*bis*. All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "a piccole e medie imprese" sono aggiunte le seguenti "nonché alle grandi imprese limitatamente ai soli finanziamenti erogati con la partecipazione di Cassa depositi e prestiti, secondo quanto previsto e nei limiti di cui all'articolo 8, comma 5, lettera *b)* del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 106 del 12 luglio 2011".

10-*ter*. Gli interventi di cui all'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono effettuati nell'ambito della disponibilità di cui all'articolo 39, comma 1, dello stesso decreto».

ULTERIORI ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3533

G/3533/18/10
POLI BORTONE

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 15 del decreto legge in oggetto ai commi 4 e 5 stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito con modalità da definire in sede attuativa;

l'auspicata modernizzazione del sistema dei pagamenti nel nostro Paese non può avvenire in presenza dell'attuale livello delle commissioni da sostenere per l'accettazione di pagamenti tramite POS;

la maggiore diffusione degli strumenti elettronici di pagamento, piuttosto che attraverso un via obbligatoria, va perseguita con forme di accompagnamento positivo all'innovazione del sistema dei pagamenti e degli incassi,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere una riduzione delle commissioni bancarie, anche attraverso l'attuazione in tempi brevi delle disposizioni contenute nell'articolo 12, comma 9, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

G/3533/19/10
POLI BORTONE

Il Senato,

premesso che:

si rende necessario introdurre misure a tutela delle imprese nel settore dei finanziamenti

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a:

fornire una disciplina certa all'impresa in caso di recesso dal contratto di locazione finanziaria nell'ipotesi di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali al fine di evitare l'insorgenza di un sicuro contenzioso;

prevedere che in caso di recesso dell'utilizzatore dal contratto di locazione finanziaria, il concedente abbia diritto di ottenere il credito residuo in linea capitale qualora questo non venga coperto da quanto realizzato dalla vendita o dalla riallocazione del bene.

€ 2,00